



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL **CONSIGLIO COMUNALE** N. **4**
14/03/2018

=====

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCADENZE.

=====

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

n	Cognome e nome	Carica ricoperta	Pres.	Ass. G	Ass
1	COLOMBATTO Sergio	Sindaco	X		
2	DEMARIA Enrico	Vice Sindaco	X		
3	TARGA Manuela	Assessore	X		
4	BALLESIO Franco	Consigliere	X		
5	BARBISO Dario	Consigliere	X		
6	CANDELO Giorgio	Consigliere	X		
7	RIVA Erica	Consigliere	X		
8	PERRERO Giada	Consigliere		X	
9	BALLESIO Mario	Consigliere	X		
10	DI MAURO Benedetto	Consigliere	X		
11	COLOMBATTO Giovanna	Consigliere	X		
12	ROSSATO Roberto	Consigliere	X		
13	VALENTE Matteo	Consigliere	X		
		totale	12	1	

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Barbara Re (Si) e Piero Molino (Si)

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PALAZZO Dott.ssa Mariateresa.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESEGUIBILITA' : immediatamente eseguibile

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCADENZE.

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta de

Vista la proposta di deliberazione allegata.

Esperita la discussione cui partecipano i sigg.

Vito il DLgs 267/00

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

parere tecnico:

parere contabile :

con votazione espressa in forma palese da n. votanti, di cui:

favorevoli : , contrari: , astenuti

DELIBERA

Di approvare al proposta di deliberazione n. **4** del 05/03/2018 , allegata alla presente, ad oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCADENZE.

Successivamente

con votazione espressa in forma palese da n. votanti, di cui:

favorevoli : , contrari: , astenuti

attesa l'urgenza per

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale n. 4 del 2018

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018 E DEFINIZIONE SCADENZE.

Ufficio competente istruttoria UFFICIO TRIBUTI

Su proposta del sindaco / assessore sig. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018,2019 e 2020, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Verificato che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

Rimarcato che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Visti, in particolare, i commi da 650 a 654 della Legge 147/2013, come modificati dall'art. 1, comma 27, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Dato atto che con il decreto 9 febbraio 2018 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.38 del 15-02-2018, è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”;

Visto il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 26 luglio 2014;

Richiamata la propria deliberazione n 62 del 20.12.2017 che approva il “Piano economico finanziario anno 2018” comprensivo dei costi di gestione sostenuti direttamente dal Comune per l'anno 2018;

Dato altresì atto che l'approvazione del piano finanziario costituisce l'atto primario al fine della determinazione delle tariffe per la gestione del servizio rifiuti;

Dato atto che per l'anno 2018 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;

Considerato che, si rende necessario determinare le tariffe applicabili alle singole categorie di utenza per l'anno 2018 sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione della componente sui rifiuti (TARI) e nel Piano Finanziario, nonché stabilire i criteri di ripartizione dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza domestica e non domestica, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica ai sensi dell'art. 49 comma 10 del D.lgs. 22/1997 e dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n.158/1999, il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza (Kb) di cui alla tabella 2 del D.P.R. n.158/1999; i coefficienti di potenziale produzione (Kc) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche di cui alla tabella 3a del D.P.R. n.158/1999, i coefficienti potenziali di produzione Kg/mq anno (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche di cui alla tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto, pertanto, di determinare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, nei valori idonei ad assicurare i minori scostamenti tariffari rispetto al precedente sistema impositivo;

Rilevato che, sulla base dei dati contenuti nell'Allegato 1 "Piano economico finanziario e determinazione tariffe anno 2018" nel quale sono contenute le schede della ripartizione dei costi tra quota fissa e quota variabile, viene determinata la tariffa a copertura integrale dei costi del servizio, ripartita tra utenza domestica e utenza non domestica;

Tenuto conto dell'articolo 16 – comma 7 - del Regolamento TARI che prevede: "*Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 18.*";

Preso atto che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento TARI, si applicano le disposizioni di Legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Ritenuto di approvare per l'anno 2018, le seguenti tariffe:

UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare N. componenti	Quota fissa €/Mq/Anno	Quota variabile per persona €/Persona/Anno
1 componente	0,26318	91,89591
2 componenti	0,30923	133,66678

3 componenti	0,34542	171,26056
4 componenti	0,37503	217,20852
5 componenti	0,40463	242,27104
6 o più componenti	0,42766	284,04190
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,26318	91,89591

UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria di attività		Quota fissa €/Mq./Anno	Quota variabile €/Mq./Anno Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37485	0,78628
2	Cinematografi e teatri	0,24058	0,50036
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,33569	0,60043
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,49234	1,03074
5	Stabilimenti balneari	0,35807	0,74625
6	Esposizioni, autosaloni	0,28533	0,60329
7	Alberghi con ristorante	0,91755	1,92281
8	Alberghi senza ristorante	0,60424	1,26948
9	Case di cura e riposo	0,69935	1,46105
10	Ospedali	0,72173	1,50823
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,85041	1,77985
12	Banche ed istituti di credito	0,34128	0,71909
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,78887	1,65119
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,00706	2,11295
15	Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,46437	0,97356
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,99587	2,08436
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,82803	1,73268
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,57626	1,2123
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,78887	1,65119
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,51472	1,07649
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,60983	1,27377
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,01413	6,52898
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,26883	8,94215
24	Bar, caffè, pasticceria	1,95818	4,63762
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,13015	3,2409
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,46024	3,05934
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,01147	8,40033
28	Ipermercati di generi misti	1,53298	3,20945
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,8716	8,11727
30	Discoteche, night club	1,06861	2,24161

Considerato che sulla base di quanto sopra è previsto un gettito complessivo del tributo per l'anno 2018 in Euro 540.675,69 di cui Euro 514.927,58 a copertura dei costi del tributo (TARI) e Euro 25.748,11 a copertura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504(TEFA);

Ritenuto di definire, per l'anno 2018 le rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI), stabilendo che sia effettuato in numero di due rate aventi le seguenti scadenze:

1' rata: 16 luglio 2018

2' rata: 16 novembre 2018

E' inoltre prevista la facoltà di provvedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 settembre 2018;

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'articolo 42 - comma 2 - lettera f) - del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica dall'ufficio e contabile ex art. 49 del D.lgs. 267/00

Tanto premesso,

Attesa la propria competenza ex art. 42 del D.lgs. 267/00

Votazione _____

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.

- 2) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2018, come risultanti nell'allegato 1 e di seguito riportate in sintesi:

UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare N. componenti	Quota fissa €/Mq/Anno	Quota variabile per persona €/Persona/Anno
1 componente	0,26318	91,89591
2 componenti	0,30923	133,66678
3 componenti	0,34542	171,26056
4 componenti	0,37503	217,20852
5 componenti	0,40463	242,27104
6 o più componenti	0,42766	284,04190
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,26318	91,89591

UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria di attività		Quota fissa €/Mq./Anno	Quota variabile €/Mq./Anno Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37485	0,78628
2	Cinematografi e teatri	0,24058	0,50036
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,33569	0,60043
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,49234	1,03074
5	Stabilimenti balneari	0,35807	0,74625
6	Esposizioni, autosaloni	0,28533	0,60329
7	Alberghi con ristorante	0,91755	1,92281
8	Alberghi senza ristorante	0,60424	1,26948
9	Case di cura e riposo	0,69935	1,46105
10	Ospedali	0,72173	1,50823
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,85041	1,77985
12	Banche ed istituti di credito	0,34128	0,71909
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,78887	1,65119
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,00706	2,11295
15	Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,46437	0,97356
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,99587	2,08436
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,82803	1,73268
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,57626	1,2123
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,78887	1,65119
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,51472	1,07649
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,60983	1,27377
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,01413	6,52898
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,26883	8,94215
24	Bar, caffè, pasticceria	1,95818	4,63762
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,13015	3,2409
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,46024	3,05934
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,01147	8,40033
28	Ipermercati di generi misti	1,53298	3,20945

29	Banchi di mercato generi alimentari	3,8716	8,11727
30	Discoteche, night club	1,06861	2,24161

- 3) Di dare atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018.
- 4) Di stabilire le seguente scadenze per il versamento del tributo per l'anno 2018:
- | | |
|------------|-------------------|
| 1' rata: | 16 luglio 2018 |
| 2' rata: | 16 novembre 2018 |
| Rata Unica | 16 settembre 2018 |
- 5) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
COLOMBATTO SERGIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Firmato digitalmente
DEMARIA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
PALAZZO Dott.ssa Mariateresa

RICORSI

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione
